



Associazione Italiana Lotta Abusi
Via per Cagno n. 14, Albiolo (CO)

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE AILA ONLUS
ASSOCIAZIONE ITALIANA LOTTA ABUSI**

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di Settembre, alle ore 19, presso la sede sociale di via Per Cagno n. 14 in Albiolo (CO), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Italiana Lotta Abusi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la dott.ssa Ada Orsatti, la quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra. Lanzoni Serena.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 51 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera:

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

Ada Orsatti
Lanzoni Serena
Chio - ten



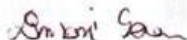
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



21 OCT 2020
Registrato a Como il al N. 2267
Serie 3^a Esiti 0 (ESENTE)



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Emilia BLASI



FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Rossella FISCHETTI

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA LOTTA ABUSI APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' disciplinato dal presente Statuto, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione Italiana Lotta Abusi Aps (acronimo: AILA APS), costituito con giusto atto costitutivo redatto in data 29/04/2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Como in data 06/05/2015 al n. 1217; già precedentemente iscritto sia nel registro unico delle ONLUS a far data dal 09/06/2018, sia nell'albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto presso la Regione Lombardia al n. 187 dalla data del 12/08/2019

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Per Cagno n. 14 nel comune di Albiolo (CO)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione viene costituita in memoria di Attilia e Carlo Orsatti

ART. 2

(Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è quella individuata alla lettera W art 5 co.1 del D.lgs. 117/2017, di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare riferimento alle persone disabili nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'associazione, inoltre, intende attuare iniziative volte a tutelare gli animali vittime di soprusi
3. Le finalità dell'associazione saranno perseguite mediante le seguenti azioni:
 - Tutelare tutti i diritti delle persone abili in stato di difficoltà e disabili in ogni aspetto della quotidianità anche presso Istituzioni, Enti ed Organizzazioni, mediante sportelli ubicati sul territorio nazionale, avvalendosi di professionisti che operano a titolo gratuito.
 - Individuare soluzioni concrete alle singole fattispecie;
 - Attuare l'inserimento e la formazione fra le persone disabili ed il mondo del lavoro;

- Svolgere quali attività connesse, iniziative culturali, sportive, ludico- ricreative in favore dei disabili e in generale delle fasce più deboli della popolazione in condizioni di disagio socio-economico;
1. Svolgere quale attività strumentale opera di sensibilizzazione contro ogni forma di abuso e di illegalità proponendo soluzioni concrete di tutela.
 2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
 3. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 3
(Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini e, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6
(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

*Dettaglio
Se non sono
liberi
Nella
Scheda
Scheda
Scheda*

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7
(Gli Organi Sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8
(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto anche in via telematica, da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Nelle Assemblee convocate hanno diritto di voto tutti i soci.

ART. 9
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Carlo
Amministratore
Segretario
Presidente
Consiglio Direttivo

ART. 10
(Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della maggioranza qualificata dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ degli associati

ART. 11
(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandato

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Art. 119
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Art. 133
Art. 134
Art. 135
Art. 136
Art. 137
Art. 138
Art. 139
Art. 140
Art. 141
Art. 142
Art. 143
Art. 144
Art. 145
Art. 146
Art. 147
Art. 148
Art. 149
Art. 150
Art. 151
Art. 152
Art. 153
Art. 154
Art. 155
Art. 156
Art. 157
Art. 158
Art. 159
Art. 160
Art. 161
Art. 162
Art. 163
Art. 164
Art. 165
Art. 166
Art. 167
Art. 168
Art. 169
Art. 170
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Art. 174
Art. 175
Art. 176
Art. 177
Art. 178
Art. 179
Art. 180
Art. 181
Art. 182
Art. 183
Art. 184
Art. 185
Art. 186
Art. 187
Art. 188
Art. 189
Art. 190
Art. 191
Art. 192
Art. 193
Art. 194
Art. 195
Art. 196
Art. 197
Art. 198
Art. 199
Art. 200
Art. 201
Art. 202
Art. 203
Art. 204
Art. 205
Art. 206
Art. 207
Art. 208
Art. 209
Art. 210
Art. 211
Art. 212
Art. 213
Art. 214
Art. 215
Art. 216
Art. 217
Art. 218
Art. 219
Art. 220
Art. 221
Art. 222
Art. 223
Art. 224
Art. 225
Art. 226
Art. 227
Art. 228
Art. 229
Art. 230
Art. 231
Art. 232
Art. 233
Art. 234
Art. 235
Art. 236
Art. 237
Art. 238
Art. 239
Art. 240
Art. 241
Art. 242
Art. 243
Art. 244
Art. 245
Art. 246
Art. 247
Art. 248
Art. 249
Art. 250
Art. 251
Art. 252
Art. 253
Art. 254
Art. 255
Art. 256
Art. 257
Art. 258
Art. 259
Art. 260
Art. 261
Art. 262
Art. 263
Art. 264
Art. 265
Art. 266
Art. 267
Art. 268
Art. 269
Art. 270
Art. 271
Art. 272
Art. 273
Art. 274
Art. 275
Art. 276
Art. 277
Art. 278
Art. 279
Art. 280
Art. 281
Art. 282
Art. 283
Art. 284
Art. 285
Art. 286
Art. 287
Art. 288
Art. 289
Art. 290
Art. 291
Art. 292
Art. 293
Art. 294
Art. 295
Art. 296
Art. 297
Art. 298
Art. 299
Art. 300
Art. 301
Art. 302
Art. 303
Art. 304
Art. 305
Art. 306
Art. 307
Art. 308
Art. 309
Art. 310
Art. 311
Art. 312
Art. 313
Art. 314
Art. 315
Art. 316
Art. 317
Art. 318
Art. 319
Art. 320
Art. 321
Art. 322
Art. 323
Art. 324
Art. 325
Art. 326
Art. 327
Art. 328
Art. 329
Art. 330
Art. 331
Art. 332
Art. 333
Art. 334
Art. 335
Art. 336
Art. 337
Art. 338
Art. 339
Art. 340
Art. 341
Art. 342
Art. 343
Art. 344
Art. 345
Art. 346
Art. 347
Art. 348
Art. 349
Art. 350
Art. 351
Art. 352
Art. 353
Art. 354
Art. 355
Art. 356
Art. 357
Art. 358
Art. 359
Art. 360
Art. 361
Art. 362
Art. 363
Art. 364
Art. 365
Art. 366
Art. 367
Art. 368
Art. 369
Art. 370
Art. 371
Art. 372
Art. 373
Art. 374
Art. 375
Art. 376
Art. 377
Art. 378
Art. 379
Art. 380
Art. 381
Art. 382
Art. 383
Art. 384
Art. 385
Art. 386
Art. 387
Art. 388
Art. 389
Art. 390
Art. 391
Art. 392
Art. 393
Art. 394
Art. 395
Art. 396
Art. 397
Art. 398
Art. 399
Art. 400
Art. 401
Art. 402
Art. 403
Art. 404
Art. 405
Art. 406
Art. 407
Art. 408
Art. 409
Art. 410
Art. 411
Art. 412
Art. 413
Art. 414
Art. 415
Art. 416
Art. 417
Art. 418
Art. 419
Art. 420
Art. 421
Art. 422
Art. 423
Art. 424
Art. 425
Art. 426
Art. 427
Art. 428
Art. 429
Art. 430
Art. 431
Art. 432
Art. 433
Art. 434
Art. 435
Art. 436
Art. 437
Art. 438
Art. 439
Art. 440
Art. 441
Art. 442
Art. 443
Art. 444
Art. 445
Art. 446
Art. 447
Art. 448
Art. 449
Art. 450
Art. 451
Art. 452
Art. 453
Art. 454
Art. 455
Art. 456
Art. 457
Art. 458
Art. 459
Art. 460
Art. 461
Art. 462
Art. 463
Art. 464
Art. 465
Art. 466
Art. 467
Art. 468
Art. 469
Art. 470
Art. 471
Art. 472
Art. 473
Art. 474
Art. 475
Art. 476
Art. 477
Art. 478
Art. 479
Art. 480
Art. 481
Art. 482
Art. 483
Art. 484
Art. 485
Art. 486
Art. 487
Art. 488
Art. 489
Art. 490
Art. 491
Art. 492
Art. 493
Art. 494
Art. 495
Art. 496
Art. 497
Art. 498
Art. 499
Art. 500
Art. 501
Art. 502
Art. 503
Art. 504
Art. 505
Art. 506
Art. 507
Art. 508
Art. 509
Art. 510
Art. 511
Art. 512
Art. 513
Art. 514
Art. 515
Art. 516
Art. 517
Art. 518
Art. 519
Art. 520
Art. 521
Art. 522
Art. 523
Art. 524
Art. 525
Art. 526
Art. 527
Art. 528
Art. 529
Art. 530
Art. 531
Art. 532
Art. 533
Art. 534
Art. 535
Art. 536
Art. 537
Art. 538
Art. 539
Art. 540
Art. 541
Art. 542
Art. 543
Art. 544
Art. 545
Art. 546
Art. 547
Art. 548
Art. 549
Art. 550
Art. 551
Art. 552
Art. 553
Art. 554
Art. 555
Art. 556
Art. 557
Art. 558
Art. 559
Art. 560
Art. 561
Art. 562
Art. 563
Art. 564
Art. 565
Art. 566
Art. 567
Art. 568
Art. 569
Art. 570
Art. 571
Art. 572
Art. 573
Art. 574
Art. 575
Art. 576
Art. 577
Art. 578
Art. 579
Art. 580
Art. 581
Art. 582
Art. 583
Art. 584
Art. 585
Art. 586
Art. 587
Art. 588
Art. 589
Art. 590
Art. 591
Art. 592
Art. 593
Art. 594
Art. 595
Art. 596
Art. 597
Art. 598
Art. 599
Art. 600
Art. 601
Art. 602
Art. 603
Art. 604
Art. 605
Art. 606
Art. 607
Art. 608
Art. 609
Art. 610
Art. 611
Art. 612
Art. 613
Art. 614
Art. 615
Art. 616
Art. 617
Art. 618
Art. 619
Art. 620
Art. 621
Art. 622
Art. 623
Art. 624
Art. 625
Art. 626
Art. 627
Art. 628
Art. 629
Art. 630
Art. 631
Art. 632
Art. 633
Art. 634
Art. 635
Art. 636
Art. 637
Art. 638
Art. 639
Art. 640
Art. 641
Art. 642
Art. 643
Art. 644
Art. 645
Art. 646
Art. 647
Art. 648
Art. 649
Art. 650
Art. 651
Art. 652
Art. 653
Art. 654
Art. 655
Art. 656
Art. 657
Art. 658
Art. 659
Art. 660
Art. 661
Art. 662
Art. 663
Art. 664
Art. 665
Art. 666
Art. 667
Art. 668
Art. 669
Art. 670
Art. 671
Art. 672
Art. 673
Art. 674
Art. 675
Art. 676
Art. 677
Art. 678
Art. 679
Art. 680
Art. 681
Art. 682
Art. 683
Art. 684
Art. 685
Art. 686
Art. 687
Art. 688
Art. 689
Art. 690
Art. 691
Art. 692
Art. 693
Art. 694
Art. 695
Art. 696
Art. 697
Art. 698
Art. 699
Art. 700
Art. 701
Art. 702
Art. 703
Art. 704
Art. 705
Art. 706
Art. 707
Art. 708
Art. 709
Art. 710
Art. 711
Art. 712
Art. 713
Art. 714
Art. 715
Art. 716
Art. 717
Art. 718
Art. 719
Art. 720
Art. 721
Art. 722
Art. 723
Art. 724
Art. 725
Art. 726
Art. 727
Art. 728
Art. 729
Art. 730
Art. 731
Art. 732
Art. 733
Art. 734
Art. 735
Art. 736
Art. 737
Art. 738
Art. 739
Art. 740
Art. 741
Art. 742
Art. 743
Art. 744
Art. 745
Art. 746
Art. 747
Art. 748
Art. 749
Art. 750
Art. 751
Art. 752
Art. 753
Art. 754
Art. 755
Art. 756
Art. 757
Art. 758
Art. 759
Art. 760
Art. 761
Art. 762
Art. 763
Art. 764
Art. 765
Art. 766
Art. 767
Art. 768
Art. 769
Art. 770
Art. 771
Art. 772
Art. 773
Art. 774
Art. 775
Art. 776
Art. 777
Art. 778
Art. 779
Art. 780
Art. 781
Art. 782
Art. 783
Art. 784
Art. 785
Art. 786
Art. 787
Art. 788
Art. 789
Art. 790
Art. 791
Art. 792
Art. 793
Art. 794
Art. 795
Art. 796
Art. 797
Art. 798
Art. 799
Art. 800
Art. 801
Art. 802
Art. 803
Art. 804
Art. 805
Art. 806
Art. 807
Art. 808
Art. 809
Art. 810
Art. 811
Art. 812
Art. 813
Art. 814
Art. 815
Art. 816
Art. 817
Art. 818
Art. 819
Art. 820
Art. 821
Art. 822
Art. 823
Art. 824
Art. 825
Art. 826
Art. 827
Art. 828
Art. 829
Art. 830
Art. 831
Art. 832
Art. 833
Art. 834
Art. 835
Art. 836
Art. 837
Art. 838
Art. 839
Art. 840
Art. 841
Art. 842
Art. 843
Art. 844
Art. 845
Art. 846
Art. 847
Art. 848
Art. 849
Art. 850
Art. 851
Art. 852
Art. 853
Art. 854
Art. 855
Art. 856
Art. 857
Art. 858
Art. 859
Art. 860
Art. 861
Art. 862
Art. 863
Art. 864
Art. 865
Art. 866
Art. 867
Art. 868
Art. 869
Art. 870
Art. 871
Art. 872
Art. 873
Art. 874
Art. 875
Art. 876
Art. 877
Art. 878
Art. 879
Art. 880
Art. 881
Art. 882
Art. 883
Art. 884
Art. 885
Art. 886
Art. 887
Art. 888
Art. 889
Art. 890
Art. 891
Art. 892
Art. 893
Art. 894
Art. 895
Art. 896
Art. 897
Art. 898
Art. 899
Art. 900
Art. 901
Art. 902
Art. 903
Art. 904
Art. 905
Art. 906
Art. 907
Art. 908
Art. 909
Art.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 15
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo marzo di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 16
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Centide
Santi San

Y
Y
Y
Y

Regio laund
solubla dove laboga

Sono ammorzato

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 (Libri Sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati i, tenuto a cura del consiglio direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 21 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 13, 14 e 18), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- L'associazione ha inoltre l'obbligo di:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
 - di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

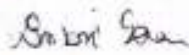
L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

membri del Consiglio Direttivo:

Presidente Ada Orsatti



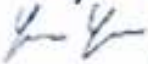
Vice Presidente Lanzoni Serena



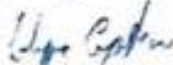
Consigliere Romina Magrin



Consigliere Lanzoni Sergio



Consigliere Filippo Capestrano



Consigliere Antonella Scoca



Consigliere Maria Calogera Schillaci

